



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e, in particolare l’art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare l’articolo 3, comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono “al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l’art.5, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”, ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO l'art.15, comma 3-*bis*, del decreto-legge n.104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8.11.2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n.100 del 2 maggio 2025.

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;

VISTE le note del 15 aprile 2025, n. 1334, e del 18 aprile 2025, n. 17971, con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero dell'economia e finanze hanno rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, all'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità per il triennio accademico 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, per un numero complessivo di 90.000 posti;

VISTA la nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del 14 maggio 2025, n. 110606, con cui si fornisce sia il fabbisogno triennale (2024/2027) che annuale (2024/2025), per l'attivazione del X ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, distribuiti su base regionale secondo il fabbisogno rilevato per ciascun grado di istruzione;

VISTE le indicazioni operative inviate agli Atenei in data 16 maggio 2025, n. 10073, per l'attivazione del X ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTA l'offerta formativa potenziale degli Atenei per l'a.a. 2024/2025, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato decreto ministeriale 948/2016;

VISTO il decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell'art. 4, comma 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 24 aprile 2025, n. 75, concernente i percorsi di specializzazione sul sostegno attivati, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, da INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca del 24 aprile 2025, n. 77, concernente i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;

CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

DECRETA

Art. 1

1. È autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2024/2025 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.
2. I posti disponibili, autorizzati alle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi in parola, sono indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.
4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni **15, 16, 17, 18 del prossimo mese di luglio**, nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell'infanzia;

mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;

mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

5. La predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92.
6. I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il **30 giugno 2026**.
7. Gli atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l'ammissione al ciclo X, esclusivamente per i candidati che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università, restando fermi i termini di conclusione di cui all'art. 1, comma 6, del presente decreto.

Art.2

1. I soggetti di cui al comma 3-bis dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 agosto 2020, n. 90, accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*".
2. I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.

Art. 3

1. Ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019.
2. Le assenze, così come previsto dall'art. 3 comma 4, del decreto ministeriale dell'8 febbraio 2019 n. 92, sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

3. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini